



COMUNITA ENERGETICHE RINNOVABILI MODELLI ORGANIZZATIVI

Avv. Leonardo Bianchini

14 marzo 2024





COSA SONO LE CER

Le comunità energetiche rinnovabili (CER) rappresentano configurazioni aggregative cui possono aderire persone fisiche, PMI, enti territoriali, autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, organizzazioni del terzo settore ed enti di protezione ambientale, i quali scelgono di dotarsi di impianti per la produzione di energia rinnovabile al prevalente scopo di autoprodurre ed autoconsumare energia in loco, potendo altresì beneficiare dell'opportunità di cedere la quantità di energia in eccesso a terzi mediante la stipula di appositi accordi di compravendita





IMPORTANZA STRATEGICA

- Tali configurazioni appaiono destinate ad assurgere un ruolo chiave ai fini del perseguimento di un composito reticolato di interessi di natura pubblica, quali:
- L'adeguamento agli obiettivi di politica energetica ed ambientale fissati a livello comunitario.
- La promozione effettiva del processo di transizione ecologica.
- La riduzione del grado di dipendenza energetica del Paese da altri attori internazionali.
- Finalità di utilità sociale, quale, ad esempio, il contrasto alla povertà energetica.
- L'implementazione di un sistema di sharing economy e sharing resources.





IMPORTANZA STRATEGICA

- Al contempo, la costituzione di comunità energetiche rappresenta una grossa opportunità per i privati cittadini e per le imprese, che potranno:
- Godere di una considerevole contrazione dei costi energetici in bolletta.
- Ottenere un guadagno sull'energia prodotta, grazie alle forme di incentivazione legislativamente previste.
- Usufruire di agevolazioni fiscali (detrazioni o superammortamento) e accedere a vantaggiosi canali di finanziamento, in misura tale da consentire un (ancor) più rapido recupero dell'investimento sostenuto per la realizzazione degli impianti.
- Guidare attivamente il processo di transizione ecologica del Paese.
- Dotare di maggior efficienza la catena produttiva ed aprirsi alla sharing economy.





FONTI NORMATIVE IL D.LGS. 199/2021

- Con questo provvedimento, adottato nel Dicembre 2021, il legislatore ha introdotto quali fondamentali novità:
- L'ampliamento del perimetro di azione consentito alle CER, che non fa più riferimento alla cabina di trasmissione secondaria ma a quella primaria.
- L'implementazione del limite dimensionale riferibile a ciascun impianto afferente alla configurazione, che passa da 200kW a 1MW.
- La possibilità che parte dell'energia prodotta e condivisa all'interno della comunità provenga da impianti preesistenti, seppur nel limite del 30% dell'energia complessivamente generata dalla singola CER.





L'ODIERNO D.LGS. 199/2021 il D.M. n. 414 del 7.12.2023

- Con il DM 414/2023 è stato definitivamente varata la normativa di attuazione delle CER, recependo il testo del D. LGS. 199/2001.
- È pertanto dritto degli utenti di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, a patto che:
- L'obiettivo principale della comunità sia quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali piuttosto che quello di generare profitti finanziari scopo
prevalentemente mutualistico
- La comunità si costituisca come autonomo soggetto di diritto e l'esercizio dei poteri di controllo faccia capo a membri radicati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di energia soggettività giuridica obbligatoria
- In caso di adesione da parte di imprese, la partecipazione alla comunità non costituisca la loro attività commerciale principale.
- La partecipazione sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili contrasto dei fenomeni di povertà energetica.



SISTEMI D'INCENTIVAZIONE

- L'adesione alle CER ed ai gruppi di autoconsumo collettivo garantisce l'accesso ad una serie di incentivi e a benefici fiscali di vario tipo (che vanno dallo scomputo di componenti tariffarie alla fruibilità di bonus e detrazioni fiscali) nonché alle linee di finanziamento del PNRR e a supporto degli strumenti di pianificazione regionale.



I MODELLI DI GOVERNANCE

- Fermi restando i principi indefettibili che devono qualificare la CER per l'ottenimento dei benefici di legge consistenti nell'assenza di scopo di lucro (con prevalenza di scopo mutualistico a beneficio dei partecipanti), la libera entrata / uscita dall'Ente e la durata ventennale del sodalizio, i modelli organizzativi previsti dalla legge in materia di CER sono:
 - - l'Associazione;
 - - la Cooperativa;
 - - il Consorzio;
 - - l'Impresa Sociale (Terzo Settore);
 - - la Società Benefit;
 - - la Fondazione di Partecipazione.
- La creazione di una CER rimane comunque una attività dedicata, sartoriale e necessariamente pervasa da un attento studio preliminare al fine di evitare patologie di funzionamento che ne possano inficiare la loro operatività e quindi l'ammissione ai benefici previsti dalla legge.
- Seppure la norma istitutiva delle CER consente di aderire a molteplici modelli organizzativi la scelta, ancorché apparentemente discrezionale, deve essere parametrata in riferimento alla qualificazione soggettiva dei partecipanti, alla missione concreta alla quale tendere e, non ultimo, ai costi istitutivi che ne discendono e le implicazioni fiscali lette anche alla luce della recente Risposta n. 37/2022 fornita dall'Agenzia delle Entrate.



L'ASSOCIAZIONE

- Le associazioni sono organizzazioni collettive aventi come scopo il perseguimento di una finalità non economica e nella loro configurazione codicistico civile possono essere dotate di personalità giuridica (associazioni riconosciute) oppure no (associazioni non riconosciute).
- Le Associazioni riconosciute assumono tale qualificazione soltanto a fronte di iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), hanno autonomia patrimoniale perfetta ed esigono quanto alla forma costitutiva l'atto pubblico.
- Le Associazioni non riconosciute non hanno personalità giuridica, non hanno quindi autonomia patrimoniale perfetta e non necessitano di alcun requisito di forma.
- Dal momento che le associazioni non hanno scopo di profitto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili.
- Le Amministrazioni pubbliche possono partecipare solo alle Associazione Riconosciute e non anche a quelle non riconosciute posta la natura di illimitatezza della responsabilità degli associati che non può essere compatibile con il ruolo della PA.
- Inoltre il Testo Unico delle imposte (DPR 917/1986) prevede per gli enti di tipo associativo, in caso di scioglimento (qualunque sia la causa di tale accadimento) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

LA COOPERATIVA

- La cooperativa è un'impresa – in forma di società – nella quale il fine e il fondamento dell'agire economico è il soddisfacimento dei bisogni della persona, vale a dire il socio.
- Le cooperative sono caratterizzate dal voto capitario dei soci, quindi ogni socio ha diritto a un voto in Assemblea, indipendentemente dal valore della propria quota di capitale sociale.
- Ulteriore caratteristica propria della cooperativa è anche il principio di parità tra i soci (democrazia economica), che implica, tra l'altro, oltre al voto capitario, la necessità di un giudizio motivato sui motivi di ammissione o sul diniego di ammissione nei confronti di nuovi soci.
- Le regole per la costituzione di una società cooperativa seguono i dettami previsti per le società per azioni o delle società a responsabilità limitata.
- La cooperativa deve obbligatoriamente iscriversi all'Albo delle società cooperative tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico e tale forma di iscrizione ha efficacia costitutiva.
- Le quote o le azioni non possono essere cedute con effetto verso la cooperativa se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.
- Vi sono inoltre limitazioni nella distribuzione degli utili.
- In caso di scioglimento della società, il patrimonio sociale deve essere donato ai fondi di promozione cooperativa, che si occuperanno di promuovere la nascita e lo sviluppo di altre cooperative.
- Le Amministrazioni pubbliche possono partecipare, direttamente o indirettamente, esclusivamente a società cooperative, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

IL CONSORZIO

- Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese e nel loro interesse (c.d. mutualità).
- Esistono nell'ordinamento due tipologie di consorzio:
 - - Il Consorzio con attività interna che ha per oggetto l'organizzazione di una struttura comune fra due o più imprenditori per svolgere attività connesse a un disciplinare che preveda standard di qualità e produzione in funzione di un marchio che identifica una D.O.P. (v. consorzio vinicolo);
 - - Il Consorzio con attività esterna la cui organizzazione dei consorziati è destinata ad attività rivolte anche verso l'esterno e che lo mettono in relazione con soggetti terzi non necessariamente affiliati al consorzio.
- Il modello adattabile alla CER è quello con attività esterna.
- La partecipazione al consorzio è riservata esclusivamente agli imprenditori. Possono tuttavia costituirsi anche società consortili miste, con la partecipazione anche di soci "non" imprenditori ma la cui presenza sia ritenuta strumentale alla realizzazione delle finalità consortili (ad esempio i soci "sostenitori").
- Lo scopo consortile può essere realizzato anche in forma di società commerciali con la conseguenza che la costituzione di un consorzio laddove eseguita ad esempio nelle forme della società a responsabilità limitata gode di personalità giuridica e quindi di autonomia patrimoniale perfetta.
- Le Amministrazioni pubbliche possono partecipare ai consorzi qualora gli stessi siano costituiti in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.
- Il consorzio affianca alla parte mutualistica anche lo svolgimento di un'attività lucrativa con i terzi, ammettendo così la produzione di utili.
- Fiscalmente i consorzi non vengono assoggettati a tassazione gli utili purché non siano distribuiti tra i consorziati.



L'IMPRESA SOCIALE (Enti del Terzo Settore)

- L'impresa sociale è un ente che rientra nella riforma attuata dal legislatore in merito al c.d. Terzo Settore, disciplinata dal DLGS 112/2017.
- L'impresa sociale pur essendo un ente privato, può assumere anche le vesti di una società ma deve comunque mantenere l'assenza di scopo di lucro.
- L'impresa sociale non può distribuire utili ed avanzi di gestione né in maniera diretta né indiretta, se non nel rispetto di particolari limiti.
- Salvo quanto già disposto per le diverse forme societarie, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila euro delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il proprio patrimonio. Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di ventimila euro, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa.
- Ne risulta, pertanto, un regime di responsabilità limitata collegato al superamento di una soglia di consistenza patrimoniale.
- La disposizione non si applica agli enti ecclesiastici.
- La partecipazione della Pubblica Amministrazione alle imprese sociali e più in generale agli Enti del Terzo Settore, seppure non è ammessa in linea immediata, può avvenire attraverso la stipula dei c.d. contratti di partneriato - pubblico – privato (PPP).





SOCIETA' BENEFIT

- Dal 2016, l'Italia è il primo Paese in Europa e il primo al mondo dopo i trenta Stati Americani cui ci si è ispirati, a essersi dotato di una legge che prevede la possibilità per le aziende di operare come Società Benefit (SB).
- Per "beneficio comune" della SB deve intendersi il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, integrando nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.
- Detto modello si attaglia perfettamente alla valorizzazione dell'ambiente e al miglioramento energetico.
- È ammessa la partecipazione alla SB della Pubblica Amministrazione.
- La Società Benefit si caratterizza per il duplice scopo:
 - lo scopo di lucro tipico di dividere gli utili;
 - lo scopo di beneficio comune volto ad ottenere un impatto positivo sull'ambiente e sulla società.
- Con riferimento all'ambito soggettivo, possono assumere tale qualifica giuridica i tipi societari previsti dal Libro V del Codice civile (quindi tutte le società commerciali), con esclusione delle società a responsabilità limitata semplificate.
- L'acquisizione della qualifica giuridica di società benefit è vincolata dalle specifiche indicazioni statutarie il quale deve:
 - prevedere un oggetto sociale indicante l'attività propria dell'impresa e le finalità di beneficio comune perseguite nel miglioramento dell'ambiente e della società;
 - indicare il soggetto responsabile del perseguimento del beneficio comune;
 - redigere e pubblicare a cura degli amministratori la relazione annuale riguardante il perseguimento del beneficio comune.
- È subordinata al controllo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
- È ammessa la partecipazione della Pubblica Amministrazione alle Società Benefit.



FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

- La fondazione di partecipazione è un istituto atipico nato dalla necessità di avere da una parte la gestione e il coordinamento precipuo degli enti pubblici, dall'altra l'efficienza e l'efficacia del privato;
- può coinvolgere qualsiasi tipo di istituzione pubblica o privata, comprese onlus e cooperative;
- ha elementi tipici della fondazione tradizionale, ma anche dell'associazione. È caratterizzata da due elementi: un elemento patrimoniale e uno personale. Il primo è composto dal fondo di dotazione, ovvero la parte del patrimonio che non è possibile toccare e che può essere composto tanto da somme di denaro quanto da beni materiali o immobili, e il fondo di gestione, ovvero la parte di patrimonio utilizzabile per finanziare le attività. Quest'ultimo può essere composto da donazioni, rendite provenienti da attività della fondazione stessa, contributi pubblici o privati.
- Il modello giuridico è aperto, nato per raggiungere diversi scopi tramite la collaborazione tra pubblici, privati e volontari cittadini, che diventano così elementi attivi della fondazione stessa utilizzato soprattutto dagli enti pubblici per realizzare progetti e iniziative volti al benessere della collettività (come una CER).
- Con l'entrata in vigore del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) se ne hanno la qualificazione possono chiederne la registrazione e beneficiare delle varie agevolazioni previste per questa tipologia di enti.



L'IMPORTANZA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO DI UNA CER

- Lo Statuto è l'atto con il quale la CER viene costituita dopo aver scelto il precipuo modello organizzativo. Esso deve contenere, nel rispetto del Decreto, i requisiti essenziali relativi alla libera entrata ed uscita dalla CER;
- La criticità del recesso: le obbligazioni contratte dal Partecipante alla CER;
- Il Regolamento quale negozio giuridico volto a disciplinare l'attività, l'organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento della CER, sia in ordine ai rapporti tra i Partecipanti sia nei confronti dei terzi contraenti con la CER.

LE SUPERFICI E IL LORO UTILIZZO

- La durata di una CER per l'accesso agli incentivi (20 anni) genera anche una tematica relativa agli spazi (superfici) sui quali installare ad es. il pannello fotovoltaico qualora i costituenti la CER non siano già dotati (in proprietà o altro titolo) di apposite aree;
- Anche in questo caso si possono configurare vari modelli contrattuali per normare il diritto all'installazione su superfici altrui attraverso:
 - costituzione del diritto di superficie (diritto reale);
 - costituzione di una servitù (diritto reale);
 - stipula di un contratto di locazione o di comodato.
- La pubblicità trascrizionale come garanzia verso i diritti di terzi sulle superfici.



VINCOLI PAESAGGISTICI E BENI CULTURALI

IL D. Lgs. 42/2004

- La regola generale è quella di ritenere che la posa dei pannelli solari e fotovoltaici su edifici, strutture e manufatti è manutenzione ordinaria tanto da non richiedere autorizzazioni previste per immobili vincolati dal Codice, tranne:
 - quelli in aree o immobili vincolate ai sensi dell'articolo 136 del D. Lgs. 42/2004 (qualificati come immobili di *notevole interesse pubblico*);
 - quelli previsti dal D. Lgs. 42/2004 agli art. 21 D. Lgs. 42/2004 (immobili con *vincolo diretto* ai quali viene riconosciuta una specifica rilevanza culturale) e 157 (*immobili notificati* sottoposti a tutela sulla base di specifico provvedimento).





LA CER QUALE VEICOLO QUALIFICANTE NEL PROCESSO DI SOSTENIBILITA' DELLE IMPRESE

La CER oltre che assumere un valore sociale la cui portata innovativa è prorompente, possiede un ulteriore valore aggiunto rappresentato dal rilasciare effetti di miglioramento della sostenibilità delle imprese.

Con il nuovo Codice delle Crisi d'Impresa il *rating* meritocratico dell'impresa non è più e soltanto il risultato di una analisi economica ma, soprattutto, la valorizzazione dell'adeguamento alle compliance ESG dove la lettera «E» rappresenta proprio il concetto di *Enviromental* (ambiente).

Per l'imprenditore accedere / costituire una CER significa pertanto non solo accedere ai benefici previsti dal Decreto ma, anche, realizzare un ulteriore passo in avanti negli adeguati assetti e quindi implementare il proprio rating meritocratico di accesso al credito bancario, piuttosto che di *restyling* della *brand identity*.

